



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3323/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 22 maggio 2017 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-*quinquies*, comma 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 11 settembre 2017

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], in proprio e nella qualità di eredi di [REDACTED]
tutti elettivamente domiciliato in Casapesenna alla V Traversa Corso Europa n. 6, presso lo studio dell'Avv. Zara Giovanni [REDACTED] dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

[REDACTED]
CONVENUTO-CONTUMACE

Oggetto: "Azione di risarcimento danni da illecito penale".

Conclusioni: Come in atti e come da verbale dell'udienza del 22 maggio 2017

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa





devalutato all'epoca del sinistro (06 agosto 1992), con l'applicazione del coefficiente ISTAT 0,592 (così come risultante dal c.d. indice FOI generale, di cui all'ultima rilevazione del luglio 2017 — consultabile sul sito web dell'ISTAT —), e, quindi, su euro 189.440,00 (centoottantanovemilaquattrocentoquaranta/00); i detti interessi andranno, poi, computati, su tale ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 06 agosto, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione.

Sull'importo finale come sopra riconosciuto di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) cadauno per ciascun attore, che si converte in debito di valuta dal momento della liquidazione contenuta nella presente pronuncia, maggiorato degli interessi compensativi maturati secondo il metodo di computo innanzi indicato, saranno dovuti, *pci*, i normali interessi legali, *ex art.* 1282 c.c., dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino al soddisfo.

Le **spese di lite** seguono strettamente la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (determinato in virtù del *decisum* e non già del *disputandum* — *cfr.* Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 —) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per parte attrice, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott. Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3323/2015 R.G.A.C., avente ad oggetto "*Azione di risarcimento danni da illecito penale*", pendente tra

— attori — e [REDACTED] — convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:

- 1) [REDACTED], condanna parte convenuta, [REDACTED], al pagamento, a titolo di risarcimento danni e per le causali in motivazione specificate:
 - a) della somma di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) in favore di [REDACTED];
 - b) della somma di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) in favore di [REDACTED];
 - c) della somma di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) in favore di [REDACTED]





d) della somma di euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) in favore di [REDACTED]

[REDACTED]

il tutto, oltre agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., inizialmente calcolati, dalla data del 06 agosto 1992, sulle predette somme devalutate a quell'epoca, nonché, sulle stesse, come progressivamente rivalutate, anno per anno, ed in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, dalla data del 06 agosto 1992 e fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, oltre, infine, agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati sugli importi innanzi indicati, maggiorati degli interessi compensativi maturati secondo il metodo di computo innanzi indicato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione;

2) [REDACTED]

Così deciso in Aversa, il 30/09/2017.

Il Giudice
(dott. Rosario Canciello)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

